



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 287 DELL'8 marzo 2002

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'8 marzo 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 25

### RECLAMI

**Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. BOLOGNA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Lamberto **ZAULI** (gara Juventus-Bologna del 3/3/02 – C.U. n. 282 del 5/3/02).

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Zauli Lamberto, tesseramento per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Bologna del 03/02/2002 (“perchè al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario con una ginocchiata sui glutei”) ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Bologna, chiedendo in via principale la riduzione della squalifica da due ad una giornata e, in via subordinata, la riduzione ad una giornata di gara con ammenda.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta dello Zauli, pur sicuramente scorretta, “non è stata né grave né ha causato conseguenze dannose per l'avversario”.

Ad avviso della Società ricorrente il proprio tesserato, nello sviluppo di un'azione di giuoco, nell'intento di raggiungere il pallone, spingeva leggermente l'avversario – in anticipo – colpendolo con il ginocchio ai glutei: tale condotta scorretta avrebbe soltanto sbilanciato l'avversario senza provocarne la caduta.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le conclusioni formulate nell'atto di reclamo.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, e gli ulteriori chiarimenti forniti dal direttore di gara all'uopo interpellato dalla Commissione, rileva che il gravame è fondato.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge chiaramente che il gesto scorretto e certamente sanzionabile "non era particolarmente violento da causare danni fisici".

Interpellato telefonicamente l'arbitro, questi ha confermato infatti la non violenza del gesto ed ha altresì precisato che detto gesto è stato compiuto non a giuoco fermo, ma nel contesto dell'azione di giuoco.

In considerazione di ciò, la Commissione ritiene che – pur essendo la condotta del calciatore Zauli sanzionabile – il reclamo merita accoglimento.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione ad una giornata di gara; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO L'8 MARZO 2002

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL V. PRESIDENTE VICARIO  
*Adriano Galliani*